



**PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2021-2022**

PARTE I: PREMESSE GENERALI

1. AVVERTENZE GENERALI

Le presenti procedure annuali 2021/2022, il cui scopo è di orientamento alle politiche delle istituzioni italiane della formazione superiore in materia di ammissione di studenti internazionali ai propri corsi, sono redatte sulla base delle risultanze dell'annuale Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, insieme al Ministero dell'Istruzione, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed al Ministero dell'Interno.

1.1 Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio

La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare. La validazione della domanda di preiscrizione ad un corso di studio e la relativa documentazione prodotta da parte delle istituzioni di istruzione superiore è da considerarsi di supporto alle procedure di valutazione del visto di studio, e non implica automaticamente il suo rilascio poiché le Rappresentanze diplomatico-consolari, oltre a verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di un visto di studio/immatricolazione, hanno altresì l'obbligo di valutare l'assenza del rischio migratorio dello studente (D.I. 850/2011 art. 4 comma 2).

1.2 Competenze per il riconoscimento accademico dei titoli e per l'idoneità all'immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. La Dichiarazione di valore e ogni altra documentazione riferita ad un titolo di studio rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolari non incide sulle decisioni valutative di competenza delle singole istituzioni della formazione superiore relativamente all'ammissione al corso prescelto².

1.3 Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti procedure **si applicano esclusivamente** agli studenti internazionali che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo³ ai fini dell'immatricolazione presso le istituzioni della formazione superiore, di permesso di soggiorno e, per la sola parte relativa alle procedure di riconoscimento dei titoli, che siano in possesso di titoli di studio ottenuti all'estero. Per quanto concerne le sole procedure relative al rilascio del visto di ingresso e del relativo permesso di soggiorno, le presenti **procedure non si applicano**:

- a) ai cittadini **appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, nonché a quelli provenienti da Norvegia, Islanda, Lichtenstein e alla Confederazione Elvetica, alla Repubblica di San Marino e alla Santa Sede;**
- b) agli stranieri già regolarmente presenti in Italia⁴ così come espressamente indicati nell'art.39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286⁵;

² In linea con i principi della Convenzione di Lisbona, con la sua applicazione nel sistema italiano e con le pratiche condivise a livello internazionale da parte dei centri afferenti alle reti ENIC e NARIC, si veda la "Metodologia valutativa utilizzata nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere in Italia" pubblicata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA): <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/metodologica-valutativa.aspx>

³ Per l'accesso ai corsi è necessario aver compiuto 17 anni al momento del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a condizione che l'ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l'ammissione alla frequenza scolastica in età precoce e l'acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età.

⁴ In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevale ai fini della presente circolare (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).



**PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2021-2022**

- c) agli **studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea** di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus Plus", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dall'Unità per i Visti della DGIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Limitatamente alla procedura e alla documentazione richiesta per la valutazione dei titoli, **per gli studenti partecipanti a corsi di studio organizzati congiuntamente tra due o più istituzioni italiane e straniere**, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite Convenzioni sottoscritte dalle istituzioni di formazione superiore per la realizzazione di tali corsi (rif. art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di **corsi singoli e/o di corsi propedeutici (foundation course)**, può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai diversi corsi di formazione, purché siano funzionali a tali corsi.

3. PROCEDURE PER CITTADINI CHE NON NECESSITANO DI VISTO E IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO

I candidati italiani in possesso di titolo estero, i candidati dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" **accedono senza limitazioni di quota** ai corsi universitari se in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello italiano richiesto, purché riconosciuto idoneo secondo l'autonoma valutazione svolta dalla singola istituzione della formazione superiore.

I candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'istituzione della formazione superiore prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione previsti da ciascuna istituzione, e accedono alla valutazione a parità di condizioni dei possessori di titolo italiano. I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'istituzione ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Supplemento al diploma (*Diploma Supplement*), certificati degli esami, attestazioni del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), dichiarazioni di valore rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche competenti o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero.

I cittadini dei Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

4. DOMANDA DI PRESCRIZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE

La domanda di accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale degli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di **preiscrizione universitaria**, che precede le successive fasi di immatricolazione.

4.1 Preiscrizione universitaria

Al fine di avviare le procedure di preiscrizione universitaria, gli atenei inviteranno i candidati ai propri corsi di studio ad accedere al portale UNIVERSITALY (<https://www.university.it>) per compilare la relativa "**domanda di preiscrizione**" in modalità telematica. All'interno del portale UNIVERSITALY saranno presenti tutte le informazioni

⁵ "E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".



**PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2021-2022**

volte a facilitare l'accesso dei candidati ai corsi universitari ed alle relative istituzioni, per il perfezionamento delle domande di preiscrizione. Le fasi successive alla preiscrizione saranno da perfezionarsi presso le competenti sedi Diplomatico-consolari ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso. I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singolo Ateneo e pubblicati nei rispettivi siti.

L'iscrizione alle prove di accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia in lingua inglese ove attivati dagli atenei, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di Architetto, avviene secondo le procedure attive nel portale <http://www.university.it/>. L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente e non è in alcun modo collegata alla richiesta di visto d'ingresso presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, che deve, invece, essere avviata e formalizzata, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dal calendario relativo alle procedure per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a programmazione nazionale.

Le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (*Foundation course*) **non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale**, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole istituzioni, in relazione all'inizio dei corsi stessi. Una volta completata la domanda di preiscrizione, **tutti i candidati dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria.**

4.2 Valutazione preventiva

Le istituzioni universitarie potranno svolgere una propria preventiva valutazione delle singole candidature richiedendo allo studente copia della documentazione di studio e ogni altro documento ritenuto utile al fine di tale valutazione preventiva (attestazione di enti ufficiali esteri, attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano, ecc.). L'istituzione provvederà alla validazione della domanda di preiscrizione inserendo i relativi dati sul portale UNIVERSITY. L'ateneo indicherà se e per quali documenti è stata verificata l'autenticità, oltre ad indicare se sia o meno necessario per propri fini valutativi il rilascio della relativa Dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare. L'ateneo avrà inoltre la facoltà di produrre e allegare alla domanda di preiscrizione una **Lettera di idoneità all'immatricolazione**, redatta secondo il **Modello D⁶** in allegato alle presenti disposizioni, utile per le Rappresentanze diplomatico-consolari in fase di perfezionamento della procedura di preiscrizione universitaria.

La preventiva accettazione da parte dell'ateneo non conferisce alcun diritto all'ottenimento del visto; quest'ultima indicazione dovrà essere chiaramente riportata dagli atenei nelle comunicazioni con i candidati che abbiano ottenuto una lettera di idoneità all'immatricolazione e riportata in ogni comunicazione relativa a tali procedure.

⁶ In tale documento (Modello D) l'ateneo riporterà i dati anagrafici del candidato e le informazioni circa il titolo di studio estero valutato come idoneo alla successiva immatricolazione, oltre ad ogni altro elemento utile al fine dell'ottenimento del visto, come la conoscenza della lingua italiana, la partecipazione a programmi di mobilità strutturata, l'accettazione della domanda con riserva nei casi di non ottenimento del titolo finale. L'ateneo dovrà inoltre sempre indicare se siano state svolte le procedure di verifica sulla veridicità del titolo di studio estero, al fine di poter chiaramente fornire tale indicazione alle rappresentanze diplomatico-consolari. Sarà responsabilità dell'istituzione accademica informare chiaramente il candidato che tale procedura di preiscrizione non comporta alcun diritto all'ottenimento del visto per motivi di studio e che essa non implica alcun diritto alla successiva immatricolazione, che si perfezionerà solo una volta verificati tutti i documenti di studio presentati e perfezionate le relative pratiche. Per la procedura di valutazione dell'idoneità alla immatricolazione svolta dalle singole istituzioni, lo studente potrà verificare direttamente presso l'ateneo quale tipologia di documentazione dovrà essere prodotta e in quale modalità.